

## Allegato 1 – REQUISITI DI MERITO

### **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO, RISERVATI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, ANCHE SE PRIVI DI MEZZI, PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO DELLA CASA MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO - VARESE, PIAZZALE DELLA LIBERTA' 9**

#### **ANNO ACCADEMICO 2025/2026**

DM 481 del 26 febbraio 2024 per l'assegnazione del cofinanziamento in conto gestione di interventi volti alla realizzazione di posti letto per studenti universitari da erogarsi nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR) – Decreto di concessione 1367 del 13/09/2024; CUP C34D24001290006.

L'assegnazione del posto alloggio di cui al bando in oggetto è subordinato al possesso **congiunto dei requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito individuati dall'Organismo competente per il diritto allo studio, Università degli Studi dell'Insubria**. Tali requisiti sono descritti all'interno del BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ANNO ACCADEMICO 2025/2026 - emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 867/2025 – Università degli Studi dell'Insubria, pubblicato sul sito internet di detta Università (disponibile al link [https://www.uninsubria.it/sites/default/files/2025-07/Bando\\_benefici\\_economici\\_2025\\_2026\\_0.pdf](https://www.uninsubria.it/sites/default/files/2025-07/Bando_benefici_economici_2025_2026_0.pdf)) cui il presente documento fa riferimento.

#### **1. Requisiti generali**

Non possono partecipare al concorso gli studenti che:

- siano in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta l'assegnazione del posto letto per l'a.a. 2025/2026;
- beneficino per lo stesso anno di corso di un posto alloggio riservato a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (o analogo contributo, in qualsiasi forma) da parte altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria gli studenti che nell'a.a. 2025/2026:

- siano iscritti al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- siano iscritti in posizione di fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuino un passaggio di corso di laurea o un trasferimento universitario con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (si veda paragrafo 1.1);
- siano iscritti a tempo parziale;
- non risultino iscritti all'a.a. 2025/26 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva.

##### **1.1. Regolarità accademica**

Per ottenere l'idoneità all'assegnazione del posto letto, non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc) che hanno comportato l'irregolarità accademica.

L'interruzione di carriera per maternità, debitamente documentata, comporterà una riduzione proporzionale del requisito di merito atteso.

## 1.2. Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria per studi all'estero

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni, gli anni universitari nel Paese d'origine necessari per raggiungere la scolarità minima richiesta in Italia non vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto 1.1.

## 2. Requisiti di accesso per tutti gli studenti iscritti:

- per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrali a ciclo unico:

aver conseguito la maturità con voto di diploma non inferiore a 70/100. Gli studenti che abbiano conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MUR del 4/6/2007):

$$V_{eq} = [(V - V_{min}) / (V_{max} - V_{min})] * 40 + 60$$

- primo anno dei corsi di laurea magistrale: risultare regolarmente iscritti o iscritti "sotto condizione" e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere;
- primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca: risultare regolarmente iscritti e non essersi mai iscritti in anni accademici precedenti a corsi di studio di pari livello presso Università italiane o estere.

## 3. Requisito di merito ex post primo anno

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, che risulteranno idonei nella graduatoria definitiva, dovranno maturare entro il 10 agosto 2026 i crediti previsti di seguito per il mantenimento dell'idoneità:

- Laurea: 35\* CFU
- Laurea Magistrale a ciclo unico: 35\* CFU
- Laurea magistrale – corsi ad accesso libero: 20\* CFU
- Laurea magistrale – corsi ad accesso programmato: 23\* CFU

\* APPLICAZIONE DEL CRITERIO PROPORZIONALE: Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore o superiore a 60 cfu, i requisiti di merito previsti nella tabella sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili. Es.:  $35:60 = X$ : numero massimo di crediti sostenibili.

## 4. Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

### 4.1. Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a

ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero minimo di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2025. La tabella fa riferimento al numero dei CFU da conseguire sulla base dei crediti fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui).

<i>numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2025</i>						
Corsi di studio	Anno di corso					<i>Ultimo semestre (1 anno fuori corso)</i>
	2°	3°	4°	5°	6°	
<b><i>Corsi ad accesso libero</i></b>						
Laurea	35	80	==	==	==	135
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55(*)
Laurea magistrale (**)	30	==	==	==	==	80
<b><i>Corsi ad accesso programmato</i></b>						
Laurea	35	88	==	==	==	148
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60(*)
Laurea magistrale (**)	34	==	==	==	==	88
(*) rispetto all'ultimo anno di corso						
(**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.						

Per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

#### 4.2. Validità dei crediti e media ponderata

Nella compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

**NUMERO CREDITI:** è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) entro il 10 agosto 2025. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere, i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente) e i crediti della prova finale.

**MEDIA PONDERATA:** è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30. Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione (ad esclusione dell'idoneità) per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

#### 4.3. Esame di tirocinio dell'area medica

L'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Scuola di Medicina viene conteggiato ai fini del requisito di merito se sostenuto e verbalizzato entro e non oltre il 21 ottobre 2026.

#### 4.4. Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- Fino a 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- Fino a 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- Fino a 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus:

- Può essere utilizzato una sola volta durante la carriera e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
- se maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dagli ordinamenti differenti da quelli istituiti con D.M. 509/99 e D.M. 270/04.
- è soggetto al criterio proporzionale richiamato al punto 4.1, ma senza arrotondamento.
- non si applica per il conseguimento del requisito di merito di cui al punto 3.
- non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero.

#### 4.5. Studenti iscritti portatori di handicap

Per gli studenti iscritti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 4.1 fino a un massimo del 40%.

### 5. Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o scuola di specializzazione

#### 5.1. Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno

Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno del corso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione mantengono il beneficio se sostengono con esito positivo l'esame finale di profitto del primo anno.

#### 5.2. Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione devono essere regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica.